



COMUNE DI URBINO

Ufficio Segreteria

MOZIONE APPROVATA ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 29.09.2018 CON ATTO NUMERO 61.

Oggetto: percorso per Regolamento per l'Amministrazione Condivisa

Considerato che

si è diffuso rapidamente in Italia un nuovo modello di relazioni tra cittadini e Amministrazioni, a seguito della prima sperimentazione "pilota" del comune di Bologna, venuta alla luce il 22 febbraio del 2014, data in cui è stato approvato il Regolamento per la collaborazione tra amministrazione e cittadini per la gestione condivisa dei beni comuni urbani; oggi sono centinaia i Comuni che lo hanno adottato ed hanno ora dei punti di riferimento precisi dal punto di vista normativo e giuridico,

Considerato che

L'amministrazione condivisa è un modello organizzativo disciplinato nel regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni, che, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, co. 4, consente ai cittadini e all'amministrazione pubblica, in specie al Comune, di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale, concernenti la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Al riguardo, è possibile definire "cittadini attivi" tutti i cittadini (singoli, associati e collettivi) che, a prescindere dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per lo svolgimento delle richiamate attività di interesse generale.

Tale modello, dunque, è fondato su relazioni di collaborazione o, meglio, di condivisione, che si ispirano ad un complesso coerente di valori e principi generali, quali la fiducia reciproca; la pubblicità e trasparenza; la responsabilità; l'inclusività e l'apertura; le pari opportunità e il contrasto alle forme di discriminazione; la sostenibilità; la proporzionalità; l'adeguatezza e differenziazione; l'informalità; l'autonomia civica; la prossimità e territorialità.

L'amministrazione condivisa, inoltre, si contrappone idealmente al modello di amministrazione tradizionale, basato sul "paradigma bipolare" e dunque imperniato su rapporti asimmetrici, di tipo verticale, autoritativo e gerarchico.

Inoltre, nell'ambito dei rapporti sussistenti tra i cittadini e l'amministrazione, l'amministrazione condivisa non si sostituisce ad altri modelli preesistenti ma vi si affianca, come avviene con riferimento al modello di amministrazione tradizionale, che risulta comunque ineludibile per la configurazione dei poteri pubblici in genere, quali i poteri autorizzativi, concessori, sanzionatori e ordinatori.

Dal punto di vista strettamente giuridico e applicativo, le fonti giuridiche principali del presente modello sono rinvenibili, innanzitutto, nell'art. 118, co. 4, Cost, in secondo luogo, nel regolamento sull'amministrazione condivisa e, in ultimo, nel patto di collaborazione, secondo un ordine che va dal massimo grado di generalità e astrattezza al massimo grado di specificità e concretezza.

Visto inoltre che

Il "regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani" o "regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni" o, più semplicemente, "regolamento sull'amministrazione condivisa" è un atto normativo avente ad oggetto la disciplina delle forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione (in specie quella comunale) finalizzate alla cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Tali collaborazioni si intraprendono o per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione, mediante la stipula dei c.d. "patti di collaborazione", nel pieno rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

In altri termini, il regolamento ha ad oggetto la disciplina del modello organizzativo di amministrazione condivisa, il quale consente a tutti i cittadini (dunque singoli, associati e collettivi) e all'amministrazione di svolgere attività di interesse generale su un piano paritario.

I regolamenti sull'amministrazione condivisa presentano alcune caratteristiche tipiche in quanto, in particolare, attuano i principi di autonomia regolamentare e, soprattutto, sussidiarietà orizzontale, direttamente rinvenibili nella Costituzione, senza la necessaria (e usuale) intermediazione legislativa, garantendo rapidità nell'iter di approvazione, adattabilità rispetto alle peculiarità territoriali e facilità nella eventuale fase di modificazione; essi, inoltre, consentono ai cittadini di partecipare legittimamente alla vita pubblica, realizzando forme di democrazia partecipativa, da affiancare a quelle più note e tradizionali di democrazia rappresentativa e di democrazia diretta.

Visto che

anche ad Urbino alcuni esempi denotano una volontà civica di impegno per il proprio quartiere di numerosi cittadini urbinati, come dimostrato per es. recentemente dalla realtà di "Volontari per Valbona", e da realtà associative che operano in città e nelle frazioni, come il Comitato di Pieve di Cagna, l'Associazione Clivo Fiorito di Cavallino, la Pro Loco di Urbino e di Canavaccio, l'associazionismo a Trasanni e Torre, il centro Don Italo Mancini, l'associazione Torre Cotogna, le realtà dei circoli di Montesoffio, l'associazione la Piantata, le contrade di tutte le zone, le realtà vicine al mondo cattolico, e tante altre.

Si impegna il Sindaco ed alla Giunta:

- ad iniziare un percorso ampiamente condiviso tra tutte le forze politiche per giungere all'approvazione del "Regolamento per l'amministrazione condivisa" di Urbino, partendo auspicabilmente dalle Commissioni consiliari apposite. Si ritiene infatti utile poter dotare la città di Urbino di un riferimento normativo che consenta di sviluppare ed implementare le relazioni cittadini-Amministrazione.